

STATUTO
Associazione Ricerca Cell Factory per Ematologia Oncologia Pediatrica –
ETS
(Cells4Kids – ETS)

ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata:

"Associazione Ricerca Cell Factory per Ematologia Oncologia Pediatrica - ETS"

più brevemente designata con la denominazione "Cells4Kids - ETS"

con sede nel Comune di Pavia, Italia.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in ciascun segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ENTI DEL TERZO SETTORE" o l'acronimo "ETS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione nel registro RUNTS "Registro Unico Nazionale Terzo Settore" (art.12 CTS), qualifica ETS generico della sezione 7 RUNTS.

Il presente statuto entra in vigore dalla data di iscrizione al RUNTS.

ART. 2 – (Disciplina di Riferimento)

L'associazione "Associazione Ricerca Cell Factory per Ematologia Oncologia Pediatrica – ETS", da ora in avanti denominata "Associazione", è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nelle opportunità e nei limiti del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - (Finalità)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale nei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria nonché di beneficenza indiretta.

Le finalità che si propone sono, in particolare le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- art. 5 lett. b – prestazioni sanitarie: il miglioramento della qualità dell'assistenza al bambino con malattia oncoematologica nei centri di cura mediante iniziative ludiche rivolte ai bambini degenti
- art. 5 lett. h – ricerca scientifica: il sostegno finanziario a progetti di ricerca e di sviluppo clinico delle terapie cellulari in ambito emato-oncologico e immunologico, formazione al personale sanitario e la divulgazione ai famigliari delle conoscenze delle problematiche del bambino affetto da malattie ematologiche, oncologiche ed immunologiche
- art. 5 lett. u - beneficenza e sostegno alle persone svantaggiate

L'Associazione opera nel territorio nazionale.

ART. 4 - (Divieti e obblighi)

L'associazione prevede il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'art. 3 dello Statuto come previsto dall'art 8 D.Lgs. 117/2017, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- distribuire, anche in modo indiretto, come espresso dall'art. 8 comma 3 CTS (ipotesi di distribuzione indiretta presunta), utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione prevede l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e finalità civiche, solidaristiche, utilità sociale.

ART. 5 - (Soci dell'Associazione)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va motivato, ed è appellabile solo innanzi il Collegio dei Probiviri.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Ci sono 3 categorie di associati:
 - a. Soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
 - b. Soci ordinari: sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e ne promuovono le iniziative;
 - c. Soci onorari: sono persone nominate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per meriti particolari nell'attuazione e nella promozione degli scopi e delle finalità dell'associazione.
5. La qualifica di socio ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione. Il diniego va motivato, ed è appellabile solo innanzi il Collegio dei Probiviri.
6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'organizzazione.
7. E' previsto il diritto di ricorso all'assemblea entro 60 giorni per diniego di ammissione (art. 23 co. 5 CTS).

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

1. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega;

- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di formulare motivate proposte, sia in ordine allo statuto che per un migliore funzionamento ed assetto dell'Associazione;
- di collaborare nella stesura del "giornalino" dell'Associazione;
- di accesso ai libri sociali (art. 15 co. 3 CTS).

2. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea degli associati;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

3. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea e non sono previsti rimborsi forfettari (art. 17 co. 3 CTS).

4. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

5. In caso di attività di volontariato non occasionale, è obbligatorio l'iscrizione nel registro per volontari non occasionali (art. 17 co. 1 CTS) e l'assicurazione contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi (art. 18 CTS).

ART. 7 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni, decadenza per morosità protratta oltre 6 mesi dalla data di scadenza del versamento della quota annuale, ovvero per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievoli per l'Associazione o a causa di attività contrarie alle finalità dell'Ente.

2. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti nello Statuto o nell'eventuale Regolamento, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, ex art. 24 CTS. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

3. L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili e si estinguono per causa mortis. Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;

- Consiglio direttivo;
- Presidente (e vice-presidente);
- Collegio dei Probiviri;
- Organo di Controllo;
- Revisore Legale dei Conti.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte a titolo gratuito.

ART. 9 - (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni validamente assunte a sensi di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
2. Alle Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci maggiorenni, in regola con la quota sociale.
3. Ogni socio ha diritto di voto, ex art. 24 co. 2 CTS.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso telematico contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
6. L'Assemblea deve esser convocata qualora se ne ravvisi la necessità o se è fatta richiesta da almeno un decimo degli iscritti. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale, così come previsto dall'art 20 del Codice Civile.

ART. 10 - (Compiti dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - a. approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 - b. fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - c. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - d. approvare l'eventuale regolamento interno;
 - e. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - f. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - g. eleggere il Collegio dei Probiviri;
 - h. eleggere il Revisore Unico;
 - i. deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
2. L'Assemblea straordinaria viene convocata per:
 - a. deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
 - b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nomina i liquidatori.

ART. 11 - (Validità Assemblee)

1. Ogni socio può rappresentare, per delega scritta, un solo altro Socio.
2. Il voto è palese, salvo i voti riguardanti l'ammissione delle persone e la loro espulsione delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
3. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, da un Consigliere o da un Socio prescelto dall'Assemblea.
4. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
6. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 12 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, eletti dall'Assemblea tra i propri associati, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo, tra i propri componenti, deve includere, per rispecchiare il pluralismo dell'associazione, almeno due membri tra le seguenti figure professionali:
 - un medico oncoematologo pediatra;
 - un infermiere;
 - un ricercatore in discipline biomediche;
 - ed almeno due genitori di bambini con malattia oncoematologica.
4. E' previsto che per i primi due mandati dalla nascita dell'associazione siano membri di diritto del Consiglio Direttivo due tra i Soci Fondatori, scelti dalla maggioranza dei medesimi.
5. Non sono previsti compensi ai membri del Consiglio Direttivo (art. 8 co. 3 CTS).

ART. 14 - (Riunioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente con avviso scritto, recapitato per via telematica, almeno 7 giorni prima della riunione.
2. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza, anche per teleconferenza, di almeno la metà dei consiglieri. Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni attraverso mezzo telematico.
3. Esso è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti, anche per teleconferenza; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.
5. Le riunioni per videoconferenza sono considerate valide alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificatisi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

6. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
7. Il Consiglio Direttivo deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
8. Le adunanze plenarie del Consiglio sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica e l'intero Collegio dei Probiviri, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
9. L'intervento alle riunioni del Consiglio di Direttivo può avvenire in teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo ai fini della sottoscrizione del relativo verbale.
11. La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l'automatica decadenza dalla carica di Consigliere.

ART. 15 - (Presidente del Consiglio Direttivo)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente e legale rappresentante dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea degli associati insieme agli altri componenti del Consiglio.
2. Il Presidente resta in carica 3 anni e può essere rieleggibile per un solo mandato.

3. Al Presidente, o in sua assenza il vice-Presidente, compete:

- rappresentare, nelle veci di legale rappresentante, l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- presiedere il Consiglio direttivo e l'assemblea;
- convocare l'assemblea dei soci;
- convocare il Consiglio direttivo.

ART. 16 - (Poteri del Consiglio Direttivo)

1. Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione e redigere un regolamento interno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, entro la fine del mese di dicembre;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- sottoporre all'Assemblea le domande degli aspiranti e le proposte di esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con parere consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
- proporre la nomina del Revisore Unico.

ART. 17 - (Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è un organo non obbligatorio ed ha la finalità di garantire il diritto di difesa dei soci (art. 24 CTS).

2. E' composto da tre componenti eletti dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni.

3. Compete al Collegio dei Probiviri accogliere o rigettare ricorsi contro le decisioni di esclusione dei soci votate dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 7.

4. I suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 18 - (Organo di Controllo)

1. L'Assemblea dei Soci nomina un Organo di Controllo, che resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile. L'Organo di Controllo può essere monocratico oppure collegiale, composto da tre membri; in quest'ultimo caso l'Organo nomina al proprio interno un Presidente nella prima seduta successiva alla nomina. Almeno un componente deve essere scelto tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile; i componenti dell'Organo di Controllo non possono essere membri del Consiglio Direttivo.

2. L'Organo di Controllo vigila:

- a) sull'osservanza della legge e del presente statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, con particolare riguardo alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi, alla destinazione del patrimonio e all'assenza di scopo di lucro e di distribuzione di utili.

4. Ove previsto per legge, l'Organo di Controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Le decisioni dell'Organo di Controllo sono trascritte su apposito libro, sottoscritto da un componente dell'Organo stesso, rif. art. 15 CTS.

ART. 18bis - (Revisore Legale dei Conti)

1. Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei Soci nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, stabilendone il compenso e la durata dell'incarico.

2. Qualora tutti i componenti dell'Organo di Controllo siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei conti, l'Assemblea dei Soci può incaricare l'Organo di Controllo di svolgere le funzioni di revisione legale dei conti ai sensi del medesimo art. 31, senza necessità di nomina separata.

3. Il Revisore controlla l'amministrazione dell'Associazione dal punto di vista finanziario, e in particolare, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

4. Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. Ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

ART. 19 - (Il Patrimonio sociale e le entrate economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, contributi di privati, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio.

2. Le entrate economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- ricavato derivante dalla organizzazione di manifestazioni occasionali o dalla partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché compatibili con la normativa in materia di ETS.

ART. 20 - (Bilancio)

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare – 01.01/31.12.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Relazione di missione (art. 13 CTS) che dovrà essere approvato, con le maggioranze di cui all'articolo 11, dall'Assemblea da convocarsi entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 21 - (Libri Sociali e Trasparenza)

1. Ai sensi dell'art. 15 CTS, l'Associazione è dotata dei seguenti libri sociali obbligatori:
 - libro degli associati;
 - libri delle adunanze di assemblea, del CdD e dell'Organo di Controllo;
 - registro dei volontari non occasionali, se previsti.

ART. 22 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi di quanto previsto dal presente statuto e dalle disposizioni di legge applicabili.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, e ne determina i poteri.
3. Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ad altri enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, individuati dall'Assemblea dei Soci con le stesse finalità o con finalità analoghe a quelle dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. In nessun caso il patrimonio residuo può essere distribuito tra i soci.

ART. 23 - (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e alle norme sugli ETS).
2. Il presente statuto entra in vigore dalla data di iscrizione al RUNTS.